COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 14 DEL 18.12.2020

OGGETTO: **CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE- STATO CIVILE - ANAGRAFE - LEVA MILITARE – STATISTICA.**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo

VISTI gli artt.14 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, secondo cui il Sindaco svolge a livello comunale le finzioni di Ufficiale di Governo, con la facoltà di delegare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, di Stato Civile, dei Servizi Elettorali, di Leva Militare e di Statistica;
VISTO l'art.3 della Legge 24.12.1954 n. 1228 sull'Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione residente, nonché gli artt.2 e 33 del D.P.R. 30.05.1989 n.223 concernenti l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ed in 'particolare la possibilità di delegare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, tra gli altri, ai dipendenti comunali ritenuti idonei;
ATTESO che l'organizzazione del Servizio Anagrafico è ispirato a criteri di snellimento e semplificazione delle procedure, al fine di garantire la migliore funzionalità dell'ufficio, anche per quanto attiene la firma di atti e documenti;
VISTO l'art.3 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come sostituito dall'alt 1 della Legge 18 febbraio 1963 n. 224 e modificato dall'art.10 del D.P.R. del 30.12.1965 n.1650;
VISTO l'art.34 c.1 del D.P.R. 445/2000;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 4 del 13 maggio 1988, con la quale in assenza di specifica normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte di identità mediante conferimento di delega da parte del Sindaco;
VISTO il D.P.R. n.79 del 5 maggio 2009 recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di Anagrafe é di Stato Civile";
VISTO l'art. 2, comma 30, della L 24.12.2007, n.244 (legge finanziaria 2008), il quale testualmente recita: *"Le funzioni della Commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente detta Repubblica 20 marzo 1967, n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repu66lica n,223 del 1967 e successive modificazioni), in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale ad eccezione degli articoli 3,4,5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale";*
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali Direzione centrale Servizi Elettorali n.1 del 08.01.2008, che fornisce indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008;
VISTO l'art.26 della L. 24.11.2000 n.340;

VISTO l'art.4-bis del 'D.P.R. n.233/1967 in materia di elettorato attivo, tenuta e revisione delle liste elettorali, il quale ha istituito la figura dell'ufficiale elettorale;
VERIFICATO che a far data dal 1° gennaio 2002 è istituito nei Comuni della Repubblica con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale nella figura del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ovvero di un suo delegato;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.178 del 14.11.2001 in materia di istituzione dell'ufficiale elettorale che detta linee interpretative in tale tema;
VALUTATO che tale circolare consente ai Sindaci di delegare le funzioni di Ufficiale Elettorale ai dipendenti che per capacità, competenza ed esperienza danno sicuro affidamento di svolgere tali funzioni nel modo migliore e professionale;
RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla individuazione di cui in oggetto, al fine di una migliore efficacia ed efficienza amministrativa;
VISTA l'attuale dotazione organica di questo Comune;
RITENUTO opportuno attribuire le funzioni dei Servizi Elettorali, di Ufficiale di Anagrafe, di Stato Civile, di Leva Militare e di Statistica alla dipendente a tempo indeterminato alla Sig.ra MILLIMACI GIUSEPPA FRANCESCA, dipendente a tempo indeterminato e part-time di questo Ente, Profilo Professionale "Istruttore amministrativo", categoria giuridica "C", Posizione Economica "C1", che, a seguito dell'esperienza acquisita, appare possedere le competenze necessarie per ricoprire il predetto ruolo, alla quale, fra l'altro, con propria determina sindacale n. 13 del 17/12/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività;
VISTI:
✓ il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";
✓ il D. Lgs. n. 165/2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
✓ il D. Lgs. n. 150/2009, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
✓ lo Statuto Comunale;
✓ il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
✓ i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. DI NOMINARE la Sig.ra MILLIMACI GIUSEPPA FRANCESCA, dipendente a tempo indeterminato e part-time di questo Ente, Profilo Professionale "Istruttore amministrativo", Categoria giuridica "C", Posizione Economica "C1", Responsabile del Servizio Elettorale,di Anagrafe, Stato Civile e Statistica e Leva Militare;

2. **DI DARE ATTO** che la nominata responsabile svolgerà, nelle vesti di Ufficiale elettorale, le funzioni previste nel T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 29 marzo 1967, n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, attribuite in precedenza alla Commissione Elettorale Comunale, onde assicurare la regolarità delle operazioni relative alla formazione ed aggiornamenti delle liste elettorali, atte a garantire l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti, così come peraltro previsto dall'art.2, comma 30 della Legge 24.12.2007 n.244 (Legge finanziaria 2008) che espressamente recita:" *"Le funzioni della Commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente detta Repubblica 20 marzo 1967, n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repu66lica n,223 del 1967 e successive modificazioni), in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale ad eccezione degli articoli 3,4,5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale";*

DISPONE

- La notifica del presente atto al soggetto interessato, a mezzo del messo comunale, nonché la relativa trasmissione ai componenti la Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale per quanto di competenza ed opportuna conoscenza;
- Che la presente determina venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Messina Ufficio Territoriale del Governo, in duplice copia, affinché ne venga restituita una copia munita dell'apposito visto di accettazione, ai fini del deposito della firma:

Firma per esteso _____;

Firma in forma abbreviata_____;

- La trasmissione del presente atto all'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente interessato;
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO

(Bruno Pennisi)